

Sunto del ricorso introduttivo del giudizio R.G. N. 66/2019 pendente presso il Tar Lazio - sede di Roma

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. I, R.G.N. 66/2019;

2. Nomi dei ricorrenti:

CODACONS - Alberto Scarlato;

2.1. Amministrazioni intimare:

La Regione Campania in persona del Presidente legale rappresentante p.t., Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del Presidente p.t.;

2.2 Controinteressati:

Il Comune di Amalfi in persona del Sindaco p.t., il Comune di Praiano in persona del Sindaco p.t., il Comune di Maiori in persona del Sindaco p.t., il Comune di Minori in persona del Sindaco p.t., il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino in persona del Sindaco p.t., il Comune di Vietri sul Mare in persona del Sindaco p.t., il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in persona del ministro p.t.;

3. Estremi dei provvedimenti impugnati:

- elenco/graduatoria degli interventi finanziati e dei fondi stanziati per il Fondo di Rotazione per la progettazione degli enti locali, di cui al Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016, in parte qua;
- tabella contenente l'estrazione dei punteggi relativi agli interventi dei Comuni della costiera amalfitana con il dettaglio delle istruttorie per intervento ed i singoli micro punteggi attribuiti, trasmessa, dalla Regione Campania, con nota prot. 2018 0664581 del 22.10.2018 a seguito dell'istanza di accesso del 28.09.2018;
- tabella impugnata nella parte in cui ha escluso dal finanziamento il progetto presentato dal Comune di Vietri sul Mare finalizzato alla realizzazione della strada di collegamento alternativo "variante benincasa" adiacente al luogo di residenza del Sig. Scarlato;
- D.P.C.M. del 14 luglio 2016 e D.P.C.M. del 28 maggio 2015 aventi efficacia generale su tutto il territorio nazionale, ove interpretati come autorizzanti della assoluta discrezionalità della Regione Campania e dunque della irregolarità degli atti sopra impugnati.

3.1 Sunto dei Motivi di ricorso:

In data 14/07/2016 sul Burc n. 47 è stato pubblicato il Bando Regionale per il **Fondo di Rotazione per la progettazione degli enti locali**, di cui al Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016 che ha previsto, nell'ambito del Programma di Azione e Coesione – Programma operativo complementare 2014/2020 Regione Campania, approvato dal Cipe nella seduta del 01/05/2016, lo **stanziamento di risorse pari ad 40.000.000,00euro**.

Con il decreto presidenziale del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2016 sono state indicate le modalità di funzionamento del “**Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico**”, di cui all'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, fondo diretto a favorire l'efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e a rendere le stesse immediatamente cantierabili. Si evidenzia, in proposito, che per poter accedere al Fondo predetto è necessario l'inserimento nel data base online Rendis (repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo), a cura delle Regioni e Province autonome o dei soggetti dalle stesse accreditate, di uno studio preliminare, consistente nella seguente documentazione minima a) una relazione che illustri in modo esauriente l'ubicazione e la natura del dissesto su cui si intende intervenire e i suoi effetti, gli obbiettivi, i requisiti, le modalità, e il costo dell'intervento, gli elementi essenziali della valutazione preventiva della sostenibilità ambientale, della compatibilità paesaggistica e dei vincoli archeologici b) la stima sommaria dei lavori da eseguire ; c) il quadro economico preliminare: d) il cronoprogramma orientativo di tutte le attività , a partire dalla progettazione, fino al collaudo o certificato di regolare esecuzione.

La scrivente Associazione - nell'ottica di tutelare i cittadini e l'ambiente, in coerenza con i fini statuari e attribuiti dalla legge- posto il grave rischio idrogeologico presente nell'area della costiera amalfitana e nell'intera Regione Campania e al fine di assicurarsi che potessero accedere ai fondi i progetti più meritevoli e contenenti gli interventi più urgenti – presentava diverse istanze di accesso.

Successivamente la Giunta Regionale della Campania - Ufficio speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, con nota prot. 2018 0664581 del 22.10.2018, trasmetteva, relativamente al “Fondo di Rotazione per la progettazione degli enti locali”, la tabella contenente l'estrazione dei punteggi inerenti gli interventi dei Comuni della Costiera amalfitana con il dettaglio delle istruttorie per intervento ed i singoli micro punteggi attribuiti.

Dall'analisi di tali dati sono emerse numerose irregolarità, in particolar modo è emerso che i requisiti previsti dal “*Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione*” per l'assegnazione dei punteggi ai progetti non sembra siano stati rispettati.

Pertanto, la condotta dell'amministrazione risulta illegittima per le seguenti motivazioni:

1) Sul mancato rispetto dei requisiti previsti dal Bando nell'assegnazione dei punteggi ai progetti. VIOLAZIONE DELL'ART. 55 DELLA L. 221 DEL 2015, DEL D.P.C.M. DEL 14 LUGLIO 2016 E DEL D.P.C.M. DEL 28 MAGGIO 2015 . VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3 L. 241/1991 E

ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, RAGIONevolezza, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

La tabella riportata all'art. 11 del "*Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione*", indica i criteri e i sub-criteri adottati per l'attribuzione del punteggio per ciascuna opera e/o infrastruttura oggetto di domanda di contributo.

In particolare in merito al criterio Popolazione/Bacino di utenza interessata alla realizzazione dell'intervento (di cui al criterio 5 della tabella impugnata) è prevista l'assegnazione di 0 punti per i comuni con un bacino di utenza/ popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, 5 punti per i comuni con un bacino di utenza/ popolazione compreso tra i 10.000 e i 30.000 abitanti e 10 punti per i comuni con un bacino di utenza/ popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Dall'analisi della tabella impugnata, trasmessa dalla Giunta Regionale della Campania, **emerge chiaramente come tali requisiti del sub-criterio non siano stati rispettati nell'attribuzione dei punteggi.**

Ed invero:

1) A tutte le richieste ammesse del **Comune di Praiano**, sono stati assegnati, al criterio 5, ben 10 punti. Tuttavia, il Comune di Praiano risulta avere **2.026 abitanti** (ISTAT 2017) e si presenta geograficamente "**isolato**".

Ne deriva che, come previsto dall'art. 11 del bando, il punteggio attribuito, per il criterio 5, avrebbe dovuto essere pari a 0 e non certo a 10!

2) A tutte le richieste ammesse del **Comune di Amalfi** sono stati attribuiti, al criterio 5, 10 punti. Tuttavia, il Comune di Amalfi non solo risulta avere **5.088 abitanti** (ISTAT 2017), ma in più le richieste ammesse sono per la maggior parte relative a consolidamenti dei costoni e messa in sicurezza di scuole. Dunque non è possibile che i suddetti interventi vadano ad interessare un bacino di utenza di un numero maggiore o uguale a 30.000 abitanti come richiesto dall'art. 11 del Bando per l'attribuzione di un punteggio pari a 10.

3) A tutte le richieste ammesse del **Comune di Minori** sono stati attribuiti 5 punti secondo il criterio 5. Tuttavia, dai dati ISTAT 2018 il Comune di Minori risulta avere una popolazione di **2.712 abitanti**, pertanto, alle opere oggetto delle domande di contributo avanzate dallo stesso, come previsto dall'art. 11 del bando, **il punteggio attribuito per il criterio 5 avrebbe dovuto essere pari a 0 e non a 5!**

4) Alla richiesta ammessa del **Comune di Maiori** sono stati attribuiti, al criterio 5, ben 10 punti. Tuttavia, il Comune di Maiori risulta avere una popolazione di **5.888 abitanti**, quindi, il punteggio attribuito per il criterio 5, **secondo il bando, avrebbe dovuto essere, anche in questo caso, pari a 0 e non certo a 10!**

5) A tutte le richieste ammesse del **Comune di Sant'Egidio del Monte Albino** sono stati attribuiti 5

punti secondo il criterio 5. Tuttavia, il Comune di Sant'Egidio del Monte Albino dai dati ISTAT 2017 risulta avere una popolazione di **8.916 abitanti**, pertanto, il punteggio attribuito per il criterio 5, **secondo quanto previsto dal bando, avrebbe dovuto essere pari a 0 e non a 5!**

Alla luce di quanto suesposto appare allora evidente il mancato rispetto dei criteri previsti dal bando e dunque la palese violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza che avrebbero dovuto caratterizzare siffatta attività amministrativa.

2) Sulle anomalie riscontrate relativamente alle richieste di intervento dichiarate ammissibili. Conflitto di interessi.

VIOLAZIONE DELL'ART. 55 DELLA L. 221 DEL 2015, DEL D.P.C.M. DEL 14 LUGLIO 2016 E DEL D.P.C.M. DEL 28 MAGGIO 2015 . VIOLAZIONE ARTT. 1 E 3 L. 241/1990 E ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E IRRAGIONEVOLEZZA. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Su migliaia di richieste presentate per attingere al Fondo di Rotazione per la progettazione degli enti locali ne sono state dichiarate ammissibili solo 9, di cui **2 presentate dal Comune di Maiori, 3 presentate dal Comune di Praiano e addirittura 4 presentate dal Comune di Amalfi.**

Dall'esame delle richieste considerate ammissibili si riscontra, come da tabella che si riporta di seguito, una evidente anomalia. Ed invero, l'importo netto stimato per l'esecuzione di “ *Lavori di ampliamento, adeguamento funzionale, efficientamento energetico e messa in sicurezza della Scuola Media A. Gatto*” e l'importo netto stimato per l'esecuzione di “ *Lavori di efficientamento energetico e messa in sicurezza della Scuola Materna Comunale*” risulta essere in entrambi i casi di 272.727,27 euro ... **lo stesso importo al centesimo!** Nessun chiarimento è stato fornito dalla Regione Campania al riguardo.

A ciò si aggiunga che, nel caso che ci occupa, come si evince chiaramente da diversi articoli di seguito riportati risulta esistere un **forte rapporto tra il sindaco di Praiano, Giovanni di Martino, e la Giunta della Regione Campania:**

1) Giovanni di Martino fa parte del direttivo “campania libera” guidata dal Consigliere Regionale Luigi Bosco, leader provinciale del movimento diretta espressione del governatore della Campania Vincenzo De Luca. (<http://www.casertanews.it/politica/maurizio-cecere-segretario-campania-libera.html>)

2) Il Consigliere regionale della Campania, Alfonso Longobardi, Vicepresidente della Commissione Bilancio, ha rilasciato la seguente dichiarazione: *“Il Sindaco di Praiano, l’amico Giovanni Di Martino, e l’Assessore comunale Annamaria Caso aderiscono a ‘Sviluppo e Territorio’”*.

(<http://www.politicainpenisola.it/2017/09/campania/a-praiano-il-sindaco-de-martino-e-lassessore-caso-vanno-con-lon-longobardi/>)

Si evidenzia, infatti, che l’amministrazione deve astenersi nel caso vi sia un conflitto, anche solo potenziale d’interessi, indipendentemente dal concreto pregiudizio che la stessa possa ricevere.

Ad ulteriore dimostrazione delle censure sinora mosse, si consideri che delle 4 richieste di intervento del Comune di Amalfi ammesse per il Fondo di Rotazione, 3 riguardano interventi da effettuare nella piccola frazione di Pogerola con circa 1000 abitanti.

Ulteriori profili di incertezza sulle modalità di indagine e di valutazione dei progetti emerge anche nei confronti del progetto presentato dal Comune di Vietri sul Mare (Rep. 1751) finalizzato alla realizzazione della strada di collegamento alternativo "variante benincasa", valutato 5 punti. Sembra quasi che una strada di collegamento, che servirà a migliaia di utenti, meriti meno punti di una scuola elementare di Amalfi o Praiano che hanno avuto punteggio 10, nonostante il punteggio sia assegnato proprio sulla base del bacino d’utenza!

Di qui l’interesse per la tutela del bene ambiente e sicurezza a ripristinare le giuste regole e rivedere le assegnazioni secondo i criteri previsti dal bando.

3) Violazione Art. 55 l. 221 del 2015 e conseguente illegittimità dei D.P.C.M. del 14 luglio 2016 e del D.P.C.M. del 28 maggio 2015.

Pare evidente che la Regione abbia interpretato D.P.C.M. del 14 luglio 2016 e D.P.C.M. del 28 maggio 2015 aventi efficacia su tutto il territorio nazionale come autorizzanti la assoluta discrezionalità della stessa Regione nella attribuzione dei punteggi e nella assegnazione dei fondi statali.

Pertanto, ove i suddetti decreti vengano interpretati come autorizzanti della assoluta discrezionalità della Regione Campania se ne deduce l’illegittimità per violazione della legge 221 del 2015 e dell’art 9 e 97 della Costituzione

3.2 Deduzioni integrative

Sulla omessa osservanza dei criteri previsti dal bando nonché sull’obbligo di predeterminazione dei criteri di assegnazione dei punteggi.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DIRIGENZIALE N. 89 DEL 13/07/2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, 3 E 12 DELLA LEGGE N. 241/1990, DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PER ILLOGICITÀ MANIFESTA ED IRRAZIONALITÀ, PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI PROPORZIONALITÀ, DI NON DISCRIMINAZIONE, NONCHÉ PER SVIAMENTO DALL'INTERESSE PUBBLICO.

Come indicato dalla tabella all'art. 11 del Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016 il criterio Popolazione/Bacino di utenza interessata alla realizzazione dell'intervento fa espressamente riferimento agli "abitanti", pertanto **la scelta della Regione di provvedere all'assegnazione dei punteggi sulla base di "altri e peculiari indici, quale quello della vocazione (turistica, agricola ecc.)" appare assolutamente arbitraria, immotivata e pertanto illegittima.**

I criteri sulla base dei quali assegnare i punteggi ai progetti presentati dai Comuni devono essere predeterminati, ciò al fine di ridurre gli apprezzamenti soggettivi della Commissione di valutazione e di garantire in tal modo l'imparzialità delle valutazioni nell'essenziale tutela della par condicio tra i partecipanti, i quali devono essere tutti in condizione di presentare un progetto che consenta di concorrere effettivamente al finanziamento.

In tal senso proprio l'art. 12 della L. 241/90 stabilisce che *"La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla **predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.**"*

Pertanto, l'oscurità della procedura seguita nell'attribuzione dei punteggi ai progetti presentati dai Comuni della Regione Campania ha consentito alla Commissione di valutazione di porre in essere un processo valutativo arbitrario ed immotivato, laddove l'Amministrazione a garanzia di interessi giuridicamente rilevanti, quali sono quelli della trasparenza e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, avrebbe dovuto invece predeterminare i criteri di assegnazione dei punti e non provvedervi successivamente attraverso l'integrazione mediante scritti difensivi.

Oltretutto, pur volendo assurdamente ammettere che il criterio Popolazione /Bacino di utenza interessata alla realizzazione dell'intervento sia da intendersi *"in relazione invece e più ragionevolmente alla ricaduta complessiva del progetto sugli utenti interessati o sui comuni del partenariato, per la quale si deve tener conto anche e soprattutto di altri e peculiari indici, quale quello della vocazione (turistica, agricola ecc.)"* viene spontaneo chiedersi come sia possibile che alle richieste di intervento presentate dal Comune di Amalfi e riguardanti interventi da effettuare nella piccola frazione di Pogerola siano stati assegnati ben 10 punti.

Né si comprende, a questo punto, quale indice sia stato considerato ai fini dell'assegnazione di un punteggio pari a 5 al Comune di Vietri che grazie alla perfetta posizione geografica, alla magnifica vista sul golfo e alle industrie locali di artigianato e ceramica che lo rendono famoso in tutto il mondo è, sin dai tempi antichi, una delle più ambite e affollate mete turistiche.

Alla luce di quanto suesposto appare evidente come l'omessa osservanza dei criteri previsti dal bando nonché l'illegittima attività integrativa dei criteri da parte della Regione Campania rendano assolutamente arbitrari e illegittimi i punteggi attribuiti al criterio Popolazione/Bacino di utenza interessata alla realizzazione dell'intervento.